



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA Area: AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 6924/2018, passata in giudicato. Modifica DCA n. U0014/2008, recante: "Approvazione documento avente per oggetto: "Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/06."			
_____ (RUSSETTI DANIELA) _____ (RUSSETTI DANIELA) _____ (D. RUSSETTI) _____ (R. BOTTI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA		_____ (D'Amato Alessio) L'ASSESSORE
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 13/11/2020 prot. 909	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 6924/2018, passata in giudicato. Modifica DCA n. U0014/2008, recante: *“Approvazione documento avente per oggetto: “Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/06.”*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria;

VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare, l'articolo 32;
- la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., recante *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 e s.m.i.;
- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: *“Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria - Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598”*;

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;
- la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i., recante *“Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”*;
- la legge regionale n. 4 del 3 marzo 2003;
- l'Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 18 dicembre 2019, rep. n. 209/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2019-2021;
- il Regolamento Regionale 6 novembre 2019 n. 20;
- il DPCM 12 gennaio 2017, avente ad oggetto *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la legge regionale istitutiva dell'ARES 118 del 3 agosto 2003, n. 9;
- la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, *“Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”*;

PRESO ATTO, tra l'altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021:

- DGR n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: "Presa d'atto e recepimento del "Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo", adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento;
- DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- DGR n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo;
- parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al DCA n. 81/20 e alla DGR n. 406/20, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-0000072P;
- la DGR n. 661 del 29 settembre 2020 concernente "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020" che declina, tra l'altro, le competenze attribuite alla Giunta regionale;

VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: "Legge di stabilità regionale 2020";
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";

VISTI

- la deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 14 luglio 2006 recante: "*Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie*".;

- il DCA n. U0014 del 5 settembre 2008, recante: “Approvazione documento avente per oggetto: “Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/06.”

CONSIDERATO CHE

- con ricorso RG 10697/2008, notificato in data 14.11.2008 e depositato il 17.12.2008, l’Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, Fondazione S. Lucia ha impugnato davanti al TAR Lazio, il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta n. 14 del 5/09/2008, pubblicato sul BUR Lazio n. 34 del 13/09/08, S.O. n.115, recante “Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/2006” di approvazione del documento recante i requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione, integrativi di quelli fissati con la DGR 424/06, nella parte che ha ad oggetto il dimensionamento delle stanze di degenza per l’alta specialità neuroriabilitativa (cod. 75) e il requisito relativo al progetto riabilitativo individualizzato per la riabilitazione ex art. 26;
- con sentenza TAR Lazio n. 6924/2018 (RG 10697/2008), il giudice amministrativo ha accolto il ricorso limitatamente al primo profilo di contestazione relativo alla metratura delle stanze di degenza sulla scorta delle seguenti motivazioni “A prescindere dalle deduzioni di parte ricorrente (la quale sostiene che le stanze doppie dovrebbero avere una superficie di 40 mq), anche volendo *sequire la tesi interpretativa della Regione secondo cui i 20 mq per stanza cui al citato DM 29 gennaio 1992 dovrebbero essere intesi “al lordo”, deve rilevarsi che la camera singola di degenza, in base alle delibere citate dal medesimo Ente regionale (DGR 424/2006 e DCA 8/2011), non può comunque essere inferiore a 12 mq, mentre per le camere multiple deve essere messa a disposizione almeno una superficie di 9 mq. Da quanto sopra risulta evidente l’impossibilità di conciliare la misura (in termini di superficie) censurata dalla fondazione ricorrente con i criteri individuati dal DM della Sanità 29 gennaio 1992 e con le delibere successivamente approvate dalla stessa Regione Lazio: da ciò consegue l’accoglimento del ricorso”;*

e per l’effetto ha stabilito “l’obbligo per l’Ente resistente di provvedere alla correzione della delibera impugnata nella parte in cui dispone che “sono confermati i requisiti generali e specifici di cui alla DGR n. 424/2006, così integrati: - stanze di degenza a 2 letti di almeno 4 m2 con bagno in ogni stanza, attrezzato per il superamento di barriere architettoniche per disabili”.

DATO ATTO del passaggio in giudicato della sentenza TAR LAZIO, sez. III Quater n. 6924/2018 e della natura vincolata dell’atto;

RITENUTO necessario ottemperare al suddetto disposto e per l’effetto modificare l’allegato tecnico “*Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/06*” del DCA 14/2008, provvedendo alla eliminazione del periodo: “così integrati: - stanze di degenza a 2 letti di almeno 4 m2 con bagno in ogni stanza, attrezzato per il superamento di barriere architettoniche per disabili;” previsto a pagina 16;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni suesposte, qui richiamate e confermate, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di ottemperare al disposto di cui alla sentenza TAR Lazio n. 6924/2018, passata in giudicato, e per l'effetto modificare l'allegato tecnico "*Requisiti autorizzativi delle strutture di riabilitazione integrativi della DGR n.424/06*" del DCA 14/2008, provvedendo alla eliminazione del periodo: "così integrati: - stanze di degenza a 2 letti di almeno 4 m2 con bagno in ogni stanza, attrezzato per il superamento di barriere architettoniche per disabili;" previsto a pagina 16.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Copied

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia